

Codice A1103A

D.D. 18 novembre 2025, n. 1129

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (P.V. 4/2021 omissis - F. 32 FOR/2021, Acc. 1064/2025 - 1081/2025).**



**ATTO DD 1129/A1103A/2025**

**DEL 18/11/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (P.V. 4/2021 omissis - F. 32 FOR/2021, Acc. 1064/2025 – 1081/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 335 del 14/07/2021, dal Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, a carico del sig. *omissisomissis*(cod. **ben.394804**) nato *omissisomissis*(c.f. *omissis*) e residente in *omissis* domicilio digitale *omissisomissis* , in qualità di trasgressore e della Sig.ra *omissis* (**394805**) nata a *omissisomissis* (c.f. *omissis*) e ivi residente in *omissisomissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 04/21 del 11/03/2021 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati nel Comune di *omissis*, nella medesima data, alle ore 18,45, è stato accertato quanto segue:

*violazione dell'art. 10, c. 5 della L.R. 15/2018 in relazione all'obbligo, nel luogo in cui si procede all'accensione del fuoco , nei casi ammessi dal comma 4 del medesimo articolo ( e dunque dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento), di isolare preventivamente lo stesso - non a contatto con i fusti delle piante arboree e in modo che sia circoscritto al fine di prevenire il propagarsi del fuoco - nonché all'obbligo di custodirlo fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.*

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto invece che lo stesso ha presentato scritti difensivi senza richiesta di audizione;

dato atto che si ritiene che le dichiarazioni rese in occasione di tali scritti non abbiano carattere esimente con riferimento alla responsabilità derivante dal fatto contestato ed in particolare:

- risulta che gli accertatori giungessero sul posto – ore 18,45 - quando già il tramonto era avvenuto e

dopo l'orario in cui lo stesso trasgressore dichiarava di aver lasciato spento il fuoco (ovvero le ore 18,30), trovandolo acceso e incustodito.

- il concetto di buona fede richiamato dall'interessato presuppone, con riferimento alle infrazioni amministrative, l'esistenza di un' induzione in errore causata da un soggetto pubblico qualificato, diverso dal trasgressore - e tale da ingenerare nello stesso la convinzione della liceità della condotta posta in essere - accompagnata dalla prova di tale causa di giustificazione.

ritenuta la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 5 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 1 della Legge stessa;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

considerata in particolare la valutazione di gravità del fatto - resa dagli accertatori in occasione del rapporto ex art.17 della L.689/1981 – come media;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 663/2025 e n. 661/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

| Capitolo   | Accertamento | Descrizione       |
|------------|--------------|-------------------|
| 31165/2025 | 2064/2025    | Sanzione          |
| 39580/2025 | 2081/2025    | Spese di notifica |

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 38-1162 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

#### *determina*

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### INGIUNGE

ai sunnominati *omissis* *omissis* *omissis* in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligato in solido, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento **libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare** la presente sanzione alla pubblica amministrazione.

**Il pagamento dell'obbligato** in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo **il diritto di regresso**, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale;

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso  
amministrativo)  
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti